

Legge regionale 30 giugno 2016, n. 13.

Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la Regione sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 2. *(Istituzione della tabella degli enti, istituti delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione nella tabella di cui al comma 1, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni sono tenute ad essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una larga utenza delle loro iniziative ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

Art. 3.

(Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, approva ogni tre anni, in osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, nonché le modalità di accesso di tali soggetti al contributo regionale.

2. La tabella di cui al comma 1 ha validità triennale.

Art. 4.

(Collaborazione al programma di attività culturali)

1. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Art. 5.

(Partecipazione al Servizio bibliotecario nazionale)

1. Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale partecipano al Servizio bibliotecario nazionale tramite l'adesione ad uno dei poli presenti sul territorio regionale e condividono con la Regione il patrimonio di conoscenza prodotto attraverso progetti di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione.

Art. 6.

(Documentazione per l'accesso al contributo annuale)

1. Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inseriti nella tabella sono tenuti a fornire alla Regione i documenti statutari e di bilancio, nonché la relazione sulle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell'amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione inerente l'attività dell'istituto.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della revisione dei criteri per l'ammissione alla tabella e delle modalità di accesso dei soggetti al contributo in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) le finalità della legge programmate o perseguite nel periodo di riferimento;

b) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati;

c) le criticità emerse nell'attuazione della legge e le eventuali proposte di modifica dei criteri.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad Enti, Istituti, Fondazioni e Associazioni di rilievo regionale) è abrogata.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 3, quantificati in euro 570.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nella missione 05, programma 05.02, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse afferenti la l.r. 49/1984 definite dall'allegato A della legge regionale 6 aprile

2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

2. Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 199

"Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 febbraio 2016.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 2 marzo 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla VI Commissione il 19 maggio 2016 con relazione di maggioranza di Andrea APPIANO e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula il 21 giugno 2016, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli e 16 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 dello Statuto è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 è il seguente

“Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Denominazione delle Missioni e dei Programmi citati nella legge.

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Programma 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura di cui fondo pluriennale vincolato.